



Giuseppe PALMISANO

Repertorio n.21.176

Raccolta n.8.821

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di agosto.

In Grumo Appula, nel mio studio notarile alla Piazza Aldo Moro numero sedici.

Innanzi a me, Dottor Giuseppe PALMISANO, Notaio in Grumo Appula, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, ed in presenza di testimoni idonei aventi i requisiti di legge, come mi confermano, signori:

Cianciotta Francesco Giacomo, nato a Grumo Appula il 19 marzo 1979 e residente in Binetto alla via Puglia numero sette; Caponio Giovanni, nato a Triggiano il 6 settembre 1978 e residente in Sannicandro di Bari alla via Armando Diaz numero cinquantadue;

SONO PRESENTI:

CEA Nicola, nato a San Ferdinando di Puglia il giorno 8 aprile 1955 (c.f.: CEA NCL 55D08 H839D) e residente in Milano alla via Bari n.20, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

BAVARO Lina, nata a Giovinazzo il 29 novembre 1958 (c.f.: BVR LNI 58S69 E047Y) e residente in Milano alla via Bari n.20, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

CEA Damiano, nato a Grumo Appula il 2 marzo 1964 (c.f.: CEA DMN 64C02 E223N) ed ivi residente alla via Beato Giacomo da Bitetto n.24, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

BAVARO Nicola, nato a Urbani il giorno 8 agosto 1960 (c.f.: BVR NCL 60M08 L498C) e residente in Giovinazzo alla via Bisanzio Mazza n. 18, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono per questo atto con il quale, premesso che, in memoria di CEA Michele, nato a Milano il 12 settembre 1988, al fine di promuovere e sviluppare le attività artistiche e culturali anche in partecipazione con Enti Pubblici e/o privati, favorendo artisti giovani e non, svantaggiati economicamente o per qualsiasi altra ragione, che necessitano del supporto per la realizzazione del loro progetto di vita artistica, intendono addivenire alla creazione di una fondazione di partecipazione, la quale assumerà la denominazione di: "FONDAZIONE MICHELE CEA", mettendo a disposizione della costituenda fondazione i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Registrato a Bari

il 7 agosto 2017

al n. 25839 - 1T.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 16 e seguenti del Codice Civile, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Michele Cea", in forma abbreviata anche "Fondazione Cea".

Art. 2

La fondazione di partecipazione ha sede legale in Giovinazzo (BA) alla via Marchese di Rende n.15 e sede operativa in Milano.

Art. 3

La Fondazione non ha fine di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinate integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione così come disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del C.C. e dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La fondazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Pertanto si propone lo scopo, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nel ricordo del nome di Michele Cea, di promuovere e sviluppare le attività artistiche e culturali anche in partecipazione con Enti Pubblici e/o privati, favorendo artisti giovani e non, svantaggiati economicamente o per qualsiasi altra ragione, che necessitano del supporto per la realizzazione del loro progetto di vita artistica alla società moderna.

La Fondazione inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone inoltre tutto quanto previsto nell'art. 4 dello Statuto Sociale.

Art. 4

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che i componenti mi esibiscono e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane, in presenza dei testimoni, ai componenti che pienamente lo approvano.

Art. 5

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale, ammontante a euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero zero) per costituire il quale il dottor Cea Ing. Nicola assegna allo stesso:

- una somma di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), mediante assegno circolare emesso in data 1 agosto 2017 dalla "ICCREA Banca" di Cantù, Filiale 08430, contraddistinto con il numero RE 4047968905-06, all'ordine di "Fondazione Michele Cea", recante clausola di non trasferibilità;
- numero 5 quadri o opere d'arte, del valore complessivo di

euro 79.000,00 (settantanovemila virgola zero zero) e precisamente le prime cinque opere d'arte di cui alla perizia giurata effettuata dal Dottor Alfonso Mula, Docente Universitario di Filosofia e Fenomenologia delle Arti Contemporanee, Teoria della Percezione Visiva e di Psicologia della Forma presso l'Accademia di belle arti di Agrigento, redatta in data 30 giugno 2017 e asseverata di giuramento innanzi al Notaio Crescimanno Giuseppe di Canicattì, in data 13 luglio 2017, repertorio n.1444, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane, in presenza dei testimoni;

precisandosi che le opere residue numerate dal numero 6 al numero 24 pure oggetto di stima peritale, per un valore complessivo ammontante ad euro 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero) andranno a confluire direttamente nel Fondo di Gestione di cui all'articolo 6 dell'allegato statuto.

L'ente assegnatario entrerà nel possesso giuridico e nella detenzione materiale dei conferimenti alla data del Riconoscimento Giuridico.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal fondo di Gestione, come definito dall'articolo 6 dello Statuto.

I componenti dichiarano espressamente che le attribuzioni di cui al presente atto sono sottoposte alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

#### Art. 6

I costituiti sono Fondatori-Promotori Originari.

Possono essere partecipanti della Fondazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, italiane che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei limiti previsti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento interno divenendo Co-Fondatori, con delibera adottata a maggioranza assoluta del C.d.A., ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato statuto sociale.

#### Art. 8

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà termine il trentuno dicembre duemiladiciassette.

E' vietata in maniera assoluta la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e/o riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

#### Art.9

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- il Collegio dei Co-Fondatori;

- il Comitato Scientifico-Artistico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il primo quinquennio, vengono nominati i signori:

Cea Nicola, Presidente;

Bavaro Lina, Vice-Presidente;

Cea Damiano, Consigliere;

Bavaro Nicola, Consigliere; i quali, presenti, accettano dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Piccirillo Elisabetta Concetta, nata a Milano il 27 novembre 1961 (c.f.: PCC LBT 61S67 F205K);

Morgante Carmelo Salvatore, nato a Agrigento il 5 aprile 1976 (c.f.: MRG CML 76D05 A089Y);

Porro Massimiliano, nato a Mariano Comense il 9 dicembre 1977 (c.f.: PRR MSM 77T09 E951X);

- LUISI Vito, nato a Bitonto il 31 agosto 1978 (c.f.: LSU VTI 78M31 A893G).

Sarà cura del Presidente provvedere a far accettare la carica ai sopranominati con atto separato.

Art. 10

Quale Presidente viene nominato, a tempo indeterminato, l'Ing. Cea Nicola, il quale presente accetta.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Art.11

L'ing. Cea Nicola, al quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche, (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare documentazione).

Art. 12

Le spese graveranno come per legge, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346, come applicabile ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del D.L. 262/2006, convertito in legge 286/2006, e successive modifiche.

Richiesto,  
io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e completato di mio pugno su pagine nove di tre fogli, del quale, prima delle firme, ho dato lettura, in presenza dei testimoni, unitamente all'allegato, alle parti che pienamente lo

approvano.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

F.ti: Nicola CEA; Lina BAVARO; CEA Damiano; BAVARO Nicola;  
CIANCIOTTA Francesco Giacomo teste; CAPONIO Giovanni teste;  
Giuseppe PALMISANO Notaio (c.s.).

Allegato "A" al n. 8821 di Raccolta.

## STATUTO DELLA FONDAZIONE "Fondazione Michele Cea"

### Art.1 - Origine e natura

1. E' costituita, per iniziativa di Lina Bavaro e Nicola Cea, una Fondazione denominata "Fondazione Michele Cea" e anche in forma abbreviata "Fondazione Cea" di seguito la Fondazione.

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della "Fondazione di partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

### Art.2 - Sede e territori di operatività

La Fondazione ha sede Legale a (CAP 70054) Giovinazzo (BA) in Via Marchese di Rende 15 e sede operativa a Milano.

Delegazioni ed uffici saranno costituiti onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione - settore 09 promozione della cultura e dell'arte- attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa.

### Art.3 - Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, vuole ricordare il nome di Michele Cea perseguendo le finalità di promozione e sviluppo delle attività artistico-culturali in partecipazione con soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, favorendo gli artisti , giovani e non, svantaggiati, economicamente o per altra ragione, che necessitano del supporto per realizzare e presentare il loro progetto di vita artistico alla società moderna.

### Art.4 - Attività strumentali , accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione si fissa i seguenti obiettivi:

- Promozione di un concorso artistico denominato "Premio Michele Cea", in memoria del suddetto artista, nonchè iniziative artistico/culturali in Italia come mostre personali e collettive, tavole rotonde, visite/viaggi artistici/culturali, etc.;

- Organizzazione di conferenze, convegni ed eventi in genere con comunicazione su riviste specializzate ed eventuale istituzione di periodici che diffondano tra l'altro anche le attività svolte in seno alla Fondazione medesima;

- promozione di raccolte pubbliche di fondi, anche mediante battute d'asta di beni, oggetti e opere atte a questo fine;

- Programmazione di percorsi didattici propedeutici ai corsi artistico-letterari;

- Progettazione di laboratori di manualità destinati agli

studenti della scuola;

- Attivare Sportello/Sportelli di supporto psico-pedagogico in relazione alle problematiche dei giovani;

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri , con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comandataria, o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- partecipare e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente , al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale , accessoria o connessa agli scopi.

#### Art.5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile.

#### Art.6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo, pari ad Euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero zero);

- dal Fondo di gestione che è costituito da/per effetto:
- dalle opere residue numerate dal numero 6 al numero 24 della perizia giurata del Dottor Alfonso Mula, dei conferimenti da parte di persone fisiche e di altri enti e soggetti dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dei conferimenti in proprietà, di beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dagli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;
- dalle somme derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.

Il fondo di gestione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

#### Art.7 - Finanziamento delle attività

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal fondo di gestione della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art.6;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici, contributi dei Fondatori- Promotori, dei Co- Fondatori e dei Sostenitori;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli artt 3 e 4 del presente Statuto.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di altre riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Fondazioni o Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

#### Art.8 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.



La proposta di bilancio, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Fondatori ed al Collegio dei Co-Fondatori, ciascuno dei quali, esprimerà il proprio parere nella sua relazione che verrà all'uopo redatta ed infine, la relazione di Bilancio sarà sottoposta all'approvazione finale del Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 Aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso dovrà essere approvato, previa predisposizione e preparazione dal Segretario Generale.

Il bilancio consuntivo di esercizio è trasmesso ai Fondatori e al Collegio dei Co-Fondatori, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, entro il mese di marzo. I Fondatori e il Collegio dei Co-Fondatori possono, nei quindici giorni dal ricevimento, esprimere il proprio parere sulle proposte.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 Giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art.9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori -Promotori;

Co- Fondatori;

Sostenitori e Onorari.

Art.10 - Fondatori -Promotori

Sono Fondatori-Promotori la Prof.ssa Lina Bavaro, nata a Giovinazzo (BA) il 29 novembre 1958 e l'Ing. Nicola Cea, nato a San Ferdinando di Puglia (BT) il giorno 8 aprile 1955. I Fondatori-Promotori intervengono in tutte le nomine previste dal presente Statuto. Essi potranno designare, anche in via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. In caso di decesso di uno dei Fondatori -Promotori che non abbia designato il successore, la sua carica passerà ad un membro Co-Fondatore

o Onorario della famiglia di Michele dando la precedenza al Socio che ha il grado di parentela più vicino oppure a quello che più si dedica alla gestione della Fondazione.

Art.11 - Co-Fondatori, Sostenitori ed Onorari.

Possono divenire Co-Fondatori, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art.16 del presente Statuto. I Co-Fondatori sono organizzati nel Collegio dei Co-Fondatori.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, o con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Possono ottenere la qualifica di membro Onorario dal Consiglio di Amministrazione, le persone o gli enti che si impegnano a sostenere l'attività di promozione della Fondazione, per il conseguimento del suo scopo ed anche con una eventuale contribuzione volontaria.

Possono essere nominati Co-Fondatori o Sostenitori anche le persone fisiche cittadine italiana e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni di nazionalità italiana.

Art.12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Co-Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri Co-Fondatori , Sostenitori ed Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori-Promotori non può essere esclusi dalla Fondazione.

Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:

si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art.13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

il Segretario Generale;

Il Collegio dei Co-Fondatori;

Il Comitato Scientifico/Artistico;

il Collegio dei Revisore dei Conti;

Art.14 - Verifica dei requisiti

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

#### Art.15 - Decadenza della carica

Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.16 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3 ed un massimo di 10.

La sua composizione sarà la seguente:

tre sono nominati dai Fondatori-Promotori. In assenza di eredi da loro designati o testamentari i membri del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

uno dalla "Fondazione Cariplo"; uno dal rappresentante del Comune di Milano (MI); uno dal rappresentante del Comune di Giovinazzo (BA); la restante parte dei membri nominati dai componenti sub lettera li scelgono tra i Co-Fondatori ed Sostenitori che abbiano maggiormente contribuito in relazione alla gestione complessiva della Fondazione. L'entità dei conferimenti viene accertata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata nel mese antecedente l'avvio delle procedure di nomina ai sensi del successivo comma 7 o immediatamente dopo la cessazione dalla carica di singoli Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro esercizi ,oppure sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione o nell'ipotesi di perdita della qualifica di Co-Fondatore o di Sostenitore.

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso come da Art.15 sub lettera 2). In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto del sopra menzionato comma 1), la sostituzione per nomina o la cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il Collegio dei

Revisori dei Conti, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri.

Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all'avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.

#### Art.17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

deliberare il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 dello Statuto possono divenire Co-Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina;

deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione secondo i criteri dettati dall'Art.18 del presente statuto;

nominare i componenti del Comitato Scientifico/Artistico e di quello culturale e determinare la misura del compenso loro eventualmente attribuito;

assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460;

provvede a predisporre il programma annuale delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;

promuovere e realizzare le iniziative, le manifestazioni culturali della Fondazione;

approvare i regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;

definire la struttura operativa della Fondazione;

delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;

deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei membri, le modifiche dello Statuto nonchè sulle

eventuali proposte di modificazione di estinzione della Fondazione;

conferire incarichi professionali;

nominare il Vice Presidente della Fondazione;

determinare la misura del compenso spettante ai Revisori dei Conti.

deliberare, con il voto favorevole della maggioranza del 50% più uno (+1) dei voti dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie nonchè lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza del 50%+1 dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art.18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed approvare il preventivo di bilancio dell'anno in corso.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri o su richiesta dell'Organo di revisione oppure ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento, purchè ricevuto dai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'incontro. Esso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è presieduto da Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente.

Le deliberazioni di cui ai punti 1), 3), 10), e 13) del precedente art.17 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Ogni Consigliere ha

diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### Art.19 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è l'Ing. Nicola Cea: in caso di cessazione per qualsiasi causa del primo Presidente, senza che abbia designato un successore alla carica, il Presidente della Fondazione sarà nominato dall'altro Fondatore-Promotore, può anche coincidere con la persona del Fondatore-Promotore o espressione dei Fondatori-Promotori e potrebbe avere la durata di carica a vita.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o per età. In caso di assenza del presidente lo stesso deve comunicarlo cronologicamente affinché risultino le date ed il periodo della sua assenza e conseguentemente venire sostituito (trovare la forma in cui evidenziarlo nel e nei comma). In caso di assenza il Presidente deve avvisare i componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento. Essa deve contenere esplicitamente i giorni di assenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza e necessità, il Presidente, sentito il

Segretario Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha il compito di predisporre i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi avvalendosi dell'aiuto del Segretario Generale, come espresso nell'Art.8 del presente statuto.

Il Presidente supervisiona la direzione ed il coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione.

Il Presidente nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo-contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

Art.20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario Generale è responsabile operativo e amministrativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato.

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Collegio dei Co-Fondatori

Il Collegio dei Co-Fondatori è composto dai rappresentanti legali, ovvero loro delegati dei Co-Fondatori persone giuridiche.

Compete al Collegio dei Co-Fondatori:

formulare proposte per le attività da svolgere;

formulare pareri sui bilanci della Fondazione.

Il Collegio dei Co-Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che ne presiede le riunioni senza diritto di voto.

Il Collegio dei Co-Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.22 - Comitato Scientifico/Artistico



Il Comitato Scientifico/Artistico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico/Artistico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico/Artistico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per la durata dello stesso. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico/Artistico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico/Artistico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Gli incarichi sono volontari e gratuiti e, in caso di compensi, essi devono rientrare nei limiti previsti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460 Art.10 comma 6.

#### Art.23 - Revisore dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto e nominato dai Fondatori-Promotori tra persone iscritte nell'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo consultivo e di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

La carica del Collegio Revisore dei Conti è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

#### Art.24 - Compensi

Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, al Collegio Revisore dei Conti e ai membri del Comitato Scientifico/Artistico e dei Co-Fondatori possono eventualmente spettare, in ragione del loro incarico, compensi nella misura determinata dal Consiglio di

Amministrazione. Essi devono rientrare nei limiti previsti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460 Art.10 comma 6.

Art.25 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tre quinti dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'Autorità di controllo.

Art.26 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Bari.

Art.27 - Fondatori -Promotori

I Fondatori-Promotori intervengono in tutte le nomine previste nel presente Statuto.

Art.28

Devoluzione del Patrimonio e Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio a favore di altra Fondazione o ente ONLUS che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità sociale per gli artisti, giovani e non, svantaggiati economicamente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29 - Norme Applicative

Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. n.460 del 4 Dicembre 1997, nonché delle altre norme di legge statale che riguardano le fondazioni e gli enti non profit.

F.ti: Nicola CEA; Lina BAVARO; CEA Damiano; BAVARO Nicola; Cianciotta Francesco Giacomo teste; Caponio Giovanni teste; Giuseppe PALMISANO Notaio.